

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

54° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1800) *Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai*

(320) *DE LUCA Michele: Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

(401) *PREIONI: Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

(840) *DIANA Lino e COVIELLO: Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 10, 11

CARUSO Antonino (AN) ..... Pag. 10  
CENTARO (Forza Italia), relatore alla Commissione ..... 10

(1406) *Deputato SIMEONE: Modifiche dell'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... 3, 4, 5 e *passim*  
CARUSO Antonino (AN) ..... 7  
CENTARO (Forza Italia) ..... 6  
CIRAMI (CCD) ..... 4, 6  
FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione ..... 3, 4, 5  
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..... 7  
GRECO (Forza Italia) ..... 5  
MELONI (Misto) ..... 8  
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo) ..... 9

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (25 settembre 1997)

RUSSO ( <i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	Pag. 8
SALVATO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . .	5
<b>(1920) ZECCHINO ed altri: Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia</b>	
(Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE . . . . .	9
CIRAMI ( <i>CCD</i> ), <i>relatore alla Commissione</i>	9

**(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia***

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2702) *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia***

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2702.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata fissata al 30 settembre prossimo la scadenza di presentazione degli emendamenti; tuttavia propongo di anticipare la scadenza stessa alle ore 12 del 29 settembre in modo da acquisire in tempi utili il parere della 5<sup>a</sup> Commissione prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**(1406) *Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406, già approvato dalla Camera dei deputati. Nella seduta di ieri avevamo concluso l'esame e la votazione degli articoli.

Da parte del senatore Fassone è stata avanzata una proposta di coordinamento. Invito lo stesso senatore Fassone ad illustrarla.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta di ieri avevo accennato solo a due punti, poichè gli emendamenti approvati erano già in larga parte ai fini di un coordinamento formale.

I punti sono i seguenti. Innanzitutto propongo di aggiungere una lettera c) al capoverso 9 dell'articolo 1 (nell'elencazione, cioè, delle situazioni in cui la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta), la quale si richiama al disposto dell'articolo 66 della legge sulla depenalizzazione (legge n. 689 del 1981). Tale articolo prevede che: «Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva»; l'articolo 67, inoltre, precisa che: «L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente».

In questi casi, cioè, si ha una preclusione legislativa alle misure alternative allora esistenti (nel 1981 e per questo ne sono menzionate soltanto due) per colui che ricada in pena detentiva a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

Prevedere a tal proposito una sospensione dell'esecuzione e il meccanismo pedissequo che abbiamo attivato, quando è giuridicamente certo che la misura alternativa non potrà essere concessa, mi sembra contrastante con il disposto anzi detto. Quindi, se si raggiunge un accordo, propongo l'inserimento della lettera c) che ho già menzionato all'inizio dell'intervento.

La lettera c), collegata alla premessa del paragrafo, prevede quindi che: «La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti dei condannati a pena detentiva per conversione di sanzione sostitutiva effettuata a termine dell'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

CIRAMI. Signor presidente, intervengo per porre una questione di forma ed una di sostanza.

Innanzitutto vorrei dire che quella prospettata dal relatore è una proposta emendativa e non una modifica di mero coordinamento; infatti, è un'aggiunta ad una condizione negativa per usufruire del provvedimento della sospensione della esecuzione.

Credo che il presupposto per il quale è stato negato o è stato revocato il beneficio di cui all'articolo 66 della legge sulla depenalizzazione (legge n. 689 del 1981) sia mosso su presupposti diversi per i quali oggi dovrà ritenersi applicabile questa normativa. Questa è una sospensione e non una regola.

Per questi motivi mi dichiaro assolutamente contrario alla modifica prospettata dal relatore sia per forma che per sostanza.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che la modifica prospettata dal relatore, senatore Fassone, possa difficilmente ritenersi di mero coordinamento.

I limiti del coordinamento sono sempre assolutamente ristretti, per cui in questi casi il consenso unanime della Commissione ha una sua rilevanza sostanziale per considerare ammissibile la modifica di coordinamento.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Concordo con quanto è stato detto; infatti, la mia intenzione consisteva nel fare il coordinamento attraverso un emendamento, ma ciò non mi è stato possibile: desidero quantomeno che la Commissione lo sappia. Poichè si è passati immediatamente alla votazione dell'articolo 2, che è stato subito votato non avendo ad esso presentato emendamenti, non mi è stato possibile intervenire nella sede nella quale come relatore avrei potuto farlo.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, come lei ben sa i termini per la presentazione di emendamenti sono stati fissati da tempo,

pertanto credo non ci sia stata alcuna violazione delle regole. Il fatto è che lei non ha presentato una modifica di coordinamento.

FASSONE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'altro punto da me accennato, si tratta di una revisione degli articoli 90 e 94 del testo unico sugli stupefacenti conseguente all'emendamento approvato nella seduta di ieri, che prevede anche per i soggetti che già fruiscono di quegli istituti l'ingresso nella procedura generale da noi stabilita.

Quindi, si poneva e si pone tuttora il problema di verificare se e in quale parte gli articoli 90 e 94 conservino vigore data l'estrema difficoltà di effettuare questa operazione di intarsio. In poche ore non mi sento di presentare una proposta e pertanto rinuncio ad intervenire in merito a questa normativa, lasciando alla giurisprudenza il compito di valutare se e in quale misura la norma successiva abbia reso non più applicabile la norma precedente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

SALVATO. Intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti al disegno di legge al nostro esame.

Voglio sottolineare non solo la validità della proposta ma soprattutto il lavoro positivo svolto in Senato che a mio giudizio, ha ulteriormente migliorato la proposta stessa non soltanto in termini di garanzia e di efficacia ma anche per alcune scelte innovative che questa Commissione nel suo insieme ha compiuto.

Mi riferisco in particolare all'articolo 4, a cui attribuisco grande importanza per la possibilità della detenzione domiciliare offerta alla donna incinta o al padre con prole inferiore ai dieci anni.

È questa certamente una scelta innovativa – tant'è che proprio in questi ultimi giorni circola la notizia che è stato presentato un disegno di legge dal Governo – che mi auguro la Camera dei deputati mantenga. A mio giudizio, quella che facciamo è – mi esprimo con una certa cautela e senza alcuna presunzione – una sorta di scelta di civiltà giuridica.

Nel complesso il disegno di legge che ci apprestiamo a licenziare prevede un quadro normativo che permetterà finalmente di evitare – questo è il senso più importante del provvedimento – che il carcere diventi un luogo riservato soltanto alle persone più deboli e meno garantite. Le nuove procedure in esso contenute, da una parte, rappresentano scelte di civiltà, di allargamento e dall'altra, più in generale, determinano in modo migliore la possibilità di usufruire di determinati istituti alternativi e di garanzie molto precise per tutti.

Ciò che a mio avviso è molto importante è che si pone la questione su un piano di equità.

GRECO. Signor Presidente, colleghi, anch'io a nome del Gruppo Forza Italia – salvo poi qualche eventuale voce in dissenso – non posso che esprimere il voto favorevole all'intero provvedimento.

Con esso abbiamo conseguito quell'obiettivo apprezzabilissimo al quale faceva riferimento anche la collega Salvato: il nostro lavoro legislativo da oggi in poi consentirà che coloro i quali sono stati colpiti da una condanna definitiva a una pena detentiva breve e nei confronti dei quali ricorrono i presupposti per le misure alternative alla detenzione possano evitare il carcere. Anzichè aspettare come si è fatto fino ad oggi l'eventuale accoglimento della sospensione, dopo giorni e giorni, dopo mesi e mesi, quando ormai la pena è espiata, queste persone potranno evitare tale rischio, anche perchè in questi casi il carcere è spesso di ostacolo alla socializzazione del condannato. Anche sotto questo aspetto esprimiamo pertanto il nostro voto favorevole.

CIRAMI. Signor Presidente, il Gruppo Centro Cristiano Democratico-CCD esprime voto favorevole al disegno di legge in esame nella considerazione primaria, credo ampiamente condivisa dalla Commissione, che il carcere non è la sola pena da irrogare a chi ha sbagliato. Oltre tutto l'uso contenuto dell'esecuzione della pena detentiva responsabilizza molto di più il tribunale di sorveglianza, che fino ad oggi mi è parso essersi rinserrato in una posizione quasi automatica di scelta tra permesso o non permesso. Ora dovrà valutare molto concretamente se sussiste la necessità del carcere, come pena da espiare, o se invece la pena irrogata potrà essere espiata in maniera diversa. Ciò permetterà di risolvere in parte anche la gravissima situazione di affollamento presente nelle nostre carceri (noi non possiamo constatarlo, ma c'è una certa fibrillazione al loro interno).

Dobbiamo prendere atto – e mi dispiace un po' dirlo – che il Senato ha migliorato il testo della Camera, nonostante a volte siamo stati oggetto di critiche da parte dei colleghi deputati, anche se non so per quale motivo. Il testo viene migliorato non solo nella forma e nel lessico ma anche nella sostanza, soprattutto nell'articolo 1 in cui si è mitigato quell'automatismo sistematico, quasi anonimo, a cui il pubblico ministero dava adito con la sospensione d'ufficio dell'ordine di esecuzione, riconoscendo l'impulso di parte che fin dalla prima fase deve necessariamente documentare, dove c'è sospensione, l'opportunità di trasformare il carcere in una pena alternativa.

In conclusione, il nostro Gruppo esprime il pieno consenso all'approvazione del disegno di legge in esame.

CENTARO. Prendo la parola per dichiarare il mio voto in dissenso dal Gruppo Forza Italia, cui appartengo.

Mi asterrò dalla votazione perchè ho il fondato timore che questo disegno di legge, che almeno in teoria costituisce un passo avanti verso la civiltà giuridica verso la possibilità di reinserire il condannato nella società, in concreto potrà divenire una sorta di vanificazione dell'effettività della pena e potrà costituire un pericolo per il cittadino. Non va dimenticato infatti che le pene detentive di tre anni si riferiscono anche a reati gravi come la rapina e l'estorsione.

La Commissione antimafia, di cui faccio parte, durante le audizioni svolte ha raccolto i rilievi e le istanze delle associazioni *antiracket* di

far sì che i criminali vengano assicurati alla giustizia e rimangano in carcere perchè diversamente il cittadino non presenterà più denunce e non collaborerà più con la giustizia vedendo ancora in giro il criminale condannato con sentenza definitiva.

A fronte di un teorico passo avanti si compiranno in pratica troppi passi indietro nella fiducia che il cittadino deve avere nei confronti delle istituzioni. Oggi rischiamo di approvare una legge che è assolutamente contraria alla realtà, in quanto impedirà che il cittadino collabori con le istituzioni.

Se poi il disegno della legge intende ottenere che le carceri siano meno affollate non è certamente così che bisogna risolvere il problema perchè basta costruire altri penitenziari. Se inoltre non si ha il coraggio di approvare delle amnistie non è certamente questa la via per raggiungere lo stesso risultato.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale annuncia il proprio voto favorevole al disegno di legge in discussione e ritiene serenamente che le riflessioni e le osservazioni svolte testè dal senatore Centaro siano solo una visione pessimistica del problema e non incidano viceversa su quelle esigenze di sicurezza dei cittadini alla cui attenzione Alleanza Nazionale è tradizionalmente legata.

GASPERINI. Signor Presidente, dopo aver molto riflettuto sono perplesso su questo provvedimento: parlo da senatore e da modestissimo avvocato penalista.

Credo che il vecchio sogno del giurista, fondato sul fatto che la pena deve tendere alla rieducazione del reo, rimanga un'illusione. Noi constatiamo prima di tutto l'assenza in tutti i nostri provvedimenti dell'impegno di trasformare la pena in un modello di rieducazione e constatiamo altresì il fallimento dell'istituto della carcerazione per il degrado in cui si trovano le carceri, per il definitivo naufragio del sistema carcerario e per il pericolo che la carcerazione si trasformi in una scuola di delinquenza.

Allora, di fronte a questi paventati pericoli – ripeto, il degrado dell'istituto carcerario, l'assoluta inefficienza del sistema a trasformare un metodo oppressivo in un metodo di emenda e di rieducazione e l'insufficienza delle carceri – si dice che è meglio liberare il condannato.

Mi rendo conto dell'impegno morale della senatrice Salvato che, come me, si domanda a cosa serve la carcerazione. Ma non è che liberando tutti i condannati, anche per reati molto gravi (si ricordava la rapina aggravata) non indeboliamo il concetto di pena e quello di certezza del diritto? Giustamente, osservava il senatore Centaro, chi mai farà una denuncia per rapina quando saprà che non vi sono in pratica sanzioni? Qual è l'alternativa al carcere?

Signor Presidente, riporto un caso personale di applicazione di misura alternativa a una mia assistita, una ladruncola; invece del carcere le era stata concessa la libertà vigilata. Ebbene, questa mia assistita diceva: «Tra le prescrizioni impostemi dal giudice dell'esecuzione c'è anche il ritiro della patente, ma io voglio la patente perchè devo continuare a la-

vorare». Quindi non solo non c'era la carcerazione bensì la libertà, ma si voleva altresì che fosse eliminata la prescrizione del ritiro della patente.

Se noi liberiamo tutti questi soggetti, se constatiamo l'assoluta carenza dell'istituto carcerario, se la nostra incidenza legislativa sulla trasformazione del carcere in un metodo di emenda, di rieducazione è un completo fallimento dobbiamo dire che anche oggi falliamo nei nostri scopi perchè noi liberiamo detenuti per necessità. Infatti, non abbiamo strutture carcerarie, non sappiamo far fronte al fenomeno della criminalità. Ma questa è un'abdicazione dello Stato di diritto!

È quindi con sofferenza, signor Presidente, ma con convinzione intima e profonda, che annuncio la mia astensione.

MELONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, anche in rappresentanza della componente del Gruppo Misto che si riconosce nella coalizione dell'Ulivo, pur nutrendo delle perplessità (alcune delle quali sono state già espresse dai colleghi) ed essendo convinto che, dopo un primo periodo di applicazione della legge, occorrerà una verifica per vedere se le finalità che essa persegue siano state effettivamente raggiunte e se la società ottenga quei benefici che l'approvazione del disegno di legge in esame vorrebbe apportare.

Certamente ci preoccupa la considerazione che gli istituti alternativi, che dovrebbero evitare l'affollamento delle carceri, possano non avere efficacia se i condannati a pena lieve che non finiscono in carcere non siano sorretti anche da un supporto di carattere pedagogico e da un'organizzazione sociale tale da garantire il loro reinserimento nella società. Ritengo comunque che questi elementi possano maturare con il tempo e si può considerare eventualmente la necessità di un periodo di verifica o di prova per stabilire se occorra intervenire diversamente, in termini più appropriati ed efficaci.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il convinto voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo sul provvedimento in esame che riteniamo positivo sia per le singole disposizioni che contiene sia per la linea di tendenza, la filosofia, che esprime.

Ritengo che si debba avere consapevolezza della necessità di misure alternative al carcere soprattutto per pene brevi. Per la verità tale consapevolezza è già acquisita nel nostro ordinamento penitenziario, ma è comunque importante andare in questa direzione e semplificare le procedure (in tal senso dispone il provvedimento in esame) evitando – vorrei ricordare questa norma che mi pare fondamentale – il passaggio necessario in carcere quando sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura alternativa.

Non ritengo condivisibile la preoccupazione espressa dal collega Centaro che il provvedimento vanifichi la certezza della pena, infatti è previsto pur sempre un passaggio giurisdizionale: il tribunale di sorveglianza, per la concessione di misure alternative, valuterà caso per caso la sussistenza dei presupposti della meritevolezza del condannato. Questo procedimento esprime una necessità di adeguamento al caso concre-



to affinché la misura afflittiva non risulti sproporzionata laddove esigenze di sicurezza e di «afflittività» possano essere perseguite senza la sofferenza particolarmente accentuata del carcere.

PETTINATO. Signor Presidente, a questo punto della discussione posso consentirmi il lusso di essere non solo sintetico ma addirittura lapidario nel motivare il mio voto favorevole, con la certezza che le misure alternative alla carcerazione siano idonee a fornire quei percorsi rieducativi e di reinserimento sociale che la carcerazione non è assolutamente adatta a conseguire. Esistono fattispecie di delitto particolarmente gravi per le quali le misure alternative alla carcerazione possono rappresentare un segnale di allarme, ma tale perplessità è superabile con la speranza di quanto la società metterà in campo a sostegno delle misure alternative.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia», d'iniziativa dei senatori Zecchino, Cirami, Senese, Follieri, Meloni e Russo.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che lo ha varato il 17 luglio scorso. Il 10 settembre è stato però riassegnato alla nostra Commissione in sede deliberante del Presidente del Senato.

Prego il relatore, senatore Cirami, di riassumere i termini del dibattito.

CIRAMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente il disegno di legge attribuisce poteri al procuratore nazionale antimafia, e mi sembra che a giudizio unanime della Commissione sia stato accolto l'unico emendamento, che riuniva la procura nazionale antimafia al procuratore distrettuale. Su questo la Commissione ha votato già a larghissima maggioranza; per cui, nel confermare le ragioni che hanno portato i sottoscrittori a presentare il disegno di legge e la Commissione ad approvarlo, auspico l'immediata applicazione del provvedimento. Se vogliamo lottare contro la mafia con argomenti, cerchiamo di lottare con i fatti dando poteri reali ai procuratori che si occupano di mafia a tempo pieno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa.

Il rappresentante del Governo si riserva di fornire nella prossima seduta alcune precisazioni.

Propongo di assumere a base della discussione il testo del disegno di legge n. 1920 come risultante dalle modifiche ad esso apportate in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo, inoltre, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 30 settembre prossimo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai*

*(320) DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

*(401) PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

*(840) DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai»; «Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato», d'iniziativa del senatore De Luca Michele; «Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare», d'iniziativa del senatore Preioni e «Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato», d'iniziativa dei senatori Diana Lino e Coviello.

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha concluso il 29 maggio scorso in sede referente l'esame del disegno di legge n. 1800, nel quale era stato proposto l'assorbimento degli altri provvedimenti.

Il 9 settembre, il Presidente del Senato ha riassegnato i disegni di legge in sede deliberante.

Prego il relatore, senatore Centaro, di riassumere i termini del dibattito.

CENTARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta che ho già predisposto per l'Assemblea.

CARUSO Antonino. Come ho cercato di anticipare ieri all'Ufficio di Presidenza, il Gruppo Alleanza Nazionale chiederà al Presidente

di questa Commissione la rimessione in Assemblea dei disegni di legge al nostro esame.

Se questa mia richiesta non troverà il necessario supporto, faccio presente che io e il mio Gruppo riterremo comunque indispensabile che su tali disegni di legge si svolga la discussione generale, perchè in tale sede – anche se, secondo il nostro avviso, è preferibile l’Aula – emergeranno le ragioni di questa nostra proposta che sono ragioni – le posso anticipare – di gravissima, come ci sembra, disparità di trattamento tra le varie categorie professionali, soprattutto fra quelle persone che nelle varie categorie professionali sono più deboli e meno indipendenti dal punto di vista economico.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, come lei ben sa, per il passaggio di un disegno di legge dalla sede deliberante a quella referente occorre la richiesta di un numero qualificato di senatori. Assicuro che, se verrà presentata la richiesta di remissione all’Assemblea del disegno di legge, la Presidenza ne prenderà naturalmente atto.

Comunque rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta in modo che sia consentito lo svolgimento della discussione generale.

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO

